

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2128

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, GRIGNAFFINI, BIMBI, CAPITELLI, CARRA, CHIAROMONTE, GIACCO, GIULIETTI, LABATE, LOLLI, LUIGI PEPE, RUSCONI, SASSO, SPINI, ZANOTTI, GAMBALE

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili

Presentata il 19 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sport è da sempre uno dei veicoli più importanti di comunicazione e socializzazione, un momento di distensione, una palestra di formazione umana e civile, la possibilità di confrontarsi con se stessi e con gli altri.

Ciò vale anche per lo sport praticato dai disabili. Sono passati gli anni in cui i portatori di *handicap* e lo loro famiglie vivevano la propria condizione e quella dei propri familiari come una vergogna da nascondere al mondo, come un motivo valido per chiudersi in casa e smettere di vivere la propria vita. Lo sport per disabili è in crescita, anche se sono ancora pochi quelli che percentualmente praticano uno sport e molti quelli che scoprono solo tardivamente questa realtà. Eppure a Sidney, a distanza di quaranta anni dalla nascita delle Paraolimpiadi, si è potuto constatare dal vivo che gli atleti disabili sono atleti come i loro colleghi normodotati, e che

come loro corrono veloci, gioiscono per le vittorie e soffrono per le sconfitte.

Come loro si allenano e come loro trovano nello sport un'occasione per stare insieme e socializzare. Non tutti i disabili che si sono avvicinati o si avvicineranno ad uno sport, parteciperanno un giorno ai giochi paraolimpici, ed è normale che sia così; lo sport può, tuttavia, essere per loro un'occasione per vivere una vita normale, in rapporto ai loro limiti fisici, senza vergogne o paure, un modo per vivere all'aperto, l'occasione per scoprire le proprie potenzialità. Ma qualcosa di più va fatto per favorire la pratica sportiva dei disabili, anche dal punto di vista delle norme che regolano lo sport.

Nel nostro Paese lo sport è affidato, in gestione autonoma, al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 ha provveduto a riordinare. Il decreto legislativo

n. 242 del 1999, nel disciplinare organi ed attività del CONI, prevede che l'ente si conformi « ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO) ». Compiti del CONI sono la cura, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva.

Tra le diverse federazioni sportive aderenti al CONI c'è la Federazione italiana sport disabili (FISD) che raggruppa gli sportivi disabili e ne promuove l'attività. Molte sono le discipline sportive a cui si rivolgono i disabili e che prevedono gare nazionali ed internazionali: atletica leggera, calcio, canoa-kayak, ciclismo, equitazione, ginnastica, *goalball*, *judo*, nuoto, pallacanestro, scherma, sport invernali, tennis, tennis da tavolo, tiro con arco, tiro a segno, *torball*, vela.

La presente proposta di legge intende introdurre una modifica al citato decreto legislativo n. 242 del 1999, onde prevedere un preciso compito del CONI nel promuovere lo sport dei disabili e nel sostenere presso il CIO, un'azione volta ad unificare, al più presto, Olimpiadi e Paraolimpiadi facendone un unico grande appuntamento, dando un esempio a partire dall'unificazione delle gare nazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e il rispetto delle persone disabili, avvalendosi in ciò anche dell'esperienza dei rappresentanti della FISD.

Lo spettacolo ed il guadagno non possono essere, infatti, i soli principi alla base delle Olimpiadi e delle gare sportive in generale; lo sport è unico e gli atleti disabili sono, innanzitutto, atleti che vivono le stesse tensioni e passioni dei normodotati. Per questo, le federazioni sportive e lo Stato devono garantire lo

stesso riconoscimento morale ed economico, per ribadire che non si fa differenza alcuna tra atleti che onorano il nome dell'Italia nel mondo. È questo l'obiettivo che si prefigge la presente proposta di legge: il superamento di una cultura che discrimina l'atleta disabile, una battaglia dall'alto significato etico ed umano.

Un'ulteriore questione affrontata dalla proposta di legge prende le mosse dalla presa d'atto di una situazione « singolare »: la FISD rispetta il regolamento IBSA (*International Blind Sport Association*), sigla che raggruppa i disabili ipovedenti e non vedenti, e le norme del Comitato paraolimpico internazionale (IPC).

Nel regolamento di attuazione dei Campionati italiani di ciclismo su strada e su pista al punto 1.3 si legge che « (...) durante la gara il concorrente e la guida costituiscono una squadra. Nel momento in cui l'atleta non vedente taglia il traguardo, la guida deve essere dietro di lui/lei ».

La guida è un atleta iscritto alla FISD e alla Federazione italiana atletica leggera, tenuto a rispettare il regolamento per la riuscita della gara, è un atleta che può vincere una gara olimpica, ma è anche una persona che adatta la propria carriera al servizio di un atleta disabile. Eppure non gli è riconosciuto il diritto a salire sul podio a fianco del compagno, non ha diritto a una medaglia.

Non viene considerato nemmeno « membro di una squadra » perché nelle premiazioni dei giochi di squadra a tutti i componenti viene concesso il simbolo e il posto del vincitore.

A Sidney Lorenzo Ricci, con un gesto di insubordinazione, ha invitato a raggiungerlo sul podio Marco del Medico e lo ha simbolicamente premiato mettendogli al collo la sua medaglia. Con quel gesto egli ha riconosciuto e messo sotto gli occhi di milioni di persone quello che ancora non compare nei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

La figura dell'atleta guida riveste nel mondo sportivo dei disabili un alto significato umano oltre che atletico. L'atleta guida si allena in funzione del compagno, deve rapportarsi a lui con intelligenza e

spirito di sacrifico, deve affinare il proprio stile e uniformarsi ai suoi ritmi e alle sue esigenze, deve avere i requisiti necessari perché l'atleta non vedente riesca a fidarsi e a sentirsi tranquillo e in sintonia con lui in modo da riuscire ad esprimere al meglio le sue potenzialità ma, anche, deve essere in grado di raggiungere quantomeno le stesse prestazioni.

Tutto questo non è facile ed, anzi, ha dell'incredibile, eppure succede e lo spet-

tacolo che ci viene offerto con la naturalezza propria dei grandi che lavorano sodo e seriamente, che ci regala gioie ed emozioni, ci dà la dimensione di quanto sia importante garantire non solo agli atleti disabili, ma anche alle loro guide, il riconoscimento, solo apparentemente formale, del loro valore e della loro dignità: anche per le guide dell'atletica, quindi la proposta di legge prevede, la medaglia ed il podio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: « nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, » sono inserite le seguenti: « sia per i normodotati che per i disabili ».

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (*Promozione delle sport dei disabili ed adeguamento delle norme in materia di atleti guida*). — 1. Gli organi di cui all'articolo 3 si impegnano presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni nazionali sportive, affinché:

a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, lo sport dei disabili;

b) sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati;

c) le Paraolimpiadi e le Olimpiadi siano unificate in un solo ed unico appuntamento, senza distinzioni temporali e programmatiche, comprendendo nelle Olimpiadi stesse la partecipazione di atleti normodotati e di atleti disabili con parità di diritti e nel rispetto della diversità di condizioni.

2. Gli atleti guida di atleti disabili sono equiparati a tutti gli effetti agli atleti che accompagnano, ai fini del trattamento premiale ed economico e del diritto a salire sul podio. Il CONI si impegna ad affermare i medesimi diritti anche in sede CIO, affinché tale riconoscimento si realizzi anche nelle gare internazionali ».

